

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI

Provincia di Como

Codice Fiscale: 03686280136

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 3 Registro Deliberazioni del 30-03-2019

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

Grandi Marcello	P	Pozzi Edio	P
Vitali Fabrizio	P	Nati Claudio	P
Volpi Donata Amedea Candida	P	Galli Gianbattista	A
Ali' Nicola	P	Colombo Mario	P
Molli Giuliano	P	Manzoni Roberto	P
Molteni Luca	A		

Presenti....: 9

Assenti....: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Manfreda Dott.ssa Maria Antonietta.

Il Signor Grandi Marcello, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento l'Assessore Donata Volpi;

Il Consigliere Nati legge la dichiarazione allegata;

Vista la legge Regionale 28.12.2016 n. 32, pubblicata sul B.U.R.L. – Supplemento n. 52 del 30.12.2016, con la quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è stato istituito, a seguito di fusione tra i Comuni di Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna, il nuovo Comune di Alta Valle Intelvi;

Considerato che, è necessario procedere alla conferma delle aliquote IMU e TASI dell'Ente, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Richiamato, in proposito, l'art.1, comma 639 della legge 27.12.2013 nr.147 (c.d. legge di stabilità 2014), il quale ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamati altresì:

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), adottato dall'ex Comune di Lanzo D'Intelvi con deliberazione consiliare n. 19 del 08.09.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 23.07.2015;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), adottato dall'ex Comune di Ramponio Verna con deliberazione consiliare n. 24 del 21.08.2014;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), adottato dall'ex Comune di Pellio Intelvi con deliberazione consiliare n. 28 del 29.08.2014;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Lanzo D'Intelvi n. 9 del 26.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2016 e relative detrazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Ramponio Verna n. 19 del 28.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2016 e relative detrazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Pellio Intelvi n. 13 del 19.05.2016 con la quale sono state approvate le aliquote e tariffe IUC per l'anno 2016: IMU e TASI e relative detrazioni;
- la deliberazione del Commissario prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017, con la quale sono state approvate le aliquote IMU e TASI relative all'anno 2017;
- la propria deliberazione n. 2 del 30.03.2018 con la quale sono state confermate le aliquote IMU e TASI relative all'anno 2018;

Visto l'art. 1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, a tenore del quale *“I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del*

primo mandato amministrativo del nuovo comune”, comma, poi, così modificato dall’art. 21 comma 2 ter del D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96: *I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa*”, consentendo, pertanto, altresì, il mantenimento delle tariffe differenziate, anche in assenza di istituzione dei municipi;

Atteso che lo Statuto del Comune di Alta Valle Intelvi, approvato con Deliberazione Commissariale, n. 9 del 31.03.2017, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ha espressamente previsto l’istituzione, ai sensi dell’articolo 16 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dei Municipi di Lanzo d’Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna, al fine di custodire e promuovere l’identità, gli usi e i costumi propri e valorizzare i caratteri civici, tipici delle popolazioni e dei territori locali;

Atteso che, in detto contesto, è previsto che i Municipi (organi privi di personalità giuridica) abbiano la rappresentanza politica della popolazione residente nel territorio di riferimento e curino le esigenze della comunità ivi insediata;

Atteso che, per quanto concerne la sede, è previsto:

- che il Municipio di Lanzo d’Intelvi abbia sede presso la sede comunale ed eserciti le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine;
- che il Municipio di Pellio Intelvi abbia sede presso l’edificio comunale denominato Palazzo Municipale di Pellio Intelvi ed eserciti le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine;
- che il Municipio di Ramponio Verna abbia sede presso l’edificio comunale denominato Palazzo Municipale di Ramponio Verna ed eserciti le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di doversi avvalere della facoltà concessa dall’art. 1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote IMU e TASI differenziate, al pari delle relative detrazioni, per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla fusione e recepimento, *in parte qua*, delle delibere e dei regolamenti adottati dagli ex Comuni di Lanzo d’Intelvi, Pellio Intelvi e Ramponio Verna, così come già approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017, e confermate con deliberazione n. 2 del 30.03.2018 come di seguito indicato:

A) EX COMUNE DI LANZO D’INTELVI

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1/A8/A9)	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- Ai sensi dell’art.1, comma 681, L. 147/2013 la percentuale dovuta dall’occupante è pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquote per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	9 per mille
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	9,6 per mille

- Conferma per l'esercizio finanziario 2019:
 - 1) della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari ad € 200,00;
 - 2) dei valori venali per le aree fabbricabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010;
 - 3) dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

B) EX COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1/A8/A9)	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- ai sensi dell'art.1, comma 681, L. 147/2013 che la percentuale dovuta dall'occupante è pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquote per altri fabbricati e aree edificabili	9,3 per mille

- Conferma per l'esercizio finanziario 2019:
 - 1) della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari a € 200,00;
 - 2) dei valori venali per le aree fabbricabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014;
 - 3) dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

C) EX COMUNE DI PELLIO INTELVI

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille

- Ai sensi dell'art.1, comma 681, L. 147/2013, la percentuale dovuta dall'occupante è pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- Riduzioni deliberate: riduzione del 50% per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU;

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquote per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,8 per mille

Considerato, in aggiunta a quanto sopra, che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della legge 27.12.2013 nr.147 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

Ritenuto, di conseguenza, necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come di seguito specificato:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI €.
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	5.000,00
SERVIZI SCOLASTICI	20.000,00
TUTELA BENI E ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECHE, MUSEI	1.000,00
GESTIONE RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	84.000,00
SGOMBERO NEVE	45.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	93.000,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO	10.000,00
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	125.000,00
SERVIZI CIMITERIALI	5.000,00
TOTALE	€390.000,00

Rilevato che le scadenze di pagamento, stabilite dalla legge, sia per l'IMU che per la TASI, sono fissate al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Nati, Colombo e Manzoni) resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto sopra esposto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AVVALERSI** della facoltà concessa dall'art. 1, comma 132, della legge 7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote IMU e TASI differenziate, al pari delle relative detrazioni, per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla fusione e recepimento, *in parte qua*, delle delibere e dei regolamenti a suo tempo adottati dagli ex Comuni di Lanzo d'Intelvi, Pello Intelvi e Ramponio Verna;
3. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge n. 232/2016, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, le aliquote IMU e TASI già deliberate per l'anno 2019 dal Comune di Alta Valle Intelvi con deliberazione del Commissario prefettizio assunta con poteri del Consiglio comunale n. 12 del 31.03.2017, e confermate per l'anno 2018 con propria deliberazione n. 2 del 30.03.2018;

A) EX COMUNE DI LANZO D'INTELVI

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1/A8/A9)	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- Ai sensi dell'art.1, comma 681, L. 147/2013 la percentuale dovuta dall'occupante è pari al **10%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquote per immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D	9 per mille
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	9,6 per mille

- Conferma per l'esercizio finanziario 2019:
 - 1) della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari ad € 200,00;
 - 2) dei valori venali per le aree fabbricabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2010;
 - 3) dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

B) EX COMUNE DI RAMPONIO VERNA

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (Cat. A1/A8/A9)	1,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0 per mille

- ai sensi dell'art.1, comma 681, L. 147/2013 che la percentuale dovuta dall'occupante è pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Aliquote per altri fabbricati e aree edificabili	9,3 per mille

- Conferma per l'esercizio finanziario 2019:
 - 1) della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, pari ad € 200,00;
 - 2) dei valori venali per le aree fabbricabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21.08.2014;
 - 3) dell'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

C) EX COMUNE DI PELLIO INTELVI

Aliquota TASI ANNO 2019

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	2,8 per mille
Aliquota per altri fabbricati e aree edificabili	1,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,5 per mille

- Ai sensi dell'art.1, comma 681, L. 147/2013, la percentuale dovuta dall'occupante è pari al **20%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
- Riduzioni deliberate: riduzione del 50% per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU;

Aliquota IMU ANNO 2019

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquote per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,8 per mille di cui:

- Conferma per l'esercizio finanziario 2019 dei valori venali per le aree fabbricabili approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2014;
- 4. **DI EQUIPARARE** all'abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli

italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che essa non risulti locata o data in comodato d'uso così come disposto dall'art.9-bis del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito in legge 23.05.2014 n.80;

5. **DI APPLICARE** in misura ridotta di due terzi l'imposta dovuta per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che essa non risulti locata o data in comodato d'uso così come disposto dall'art.9-bis del D.L. 28.03.2014 n.47 convertito in legge 23.05.2014 n.80;
6. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2019 con la TASI, è pari al 100% per cento;
7. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L. nr.296/2006.

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER IL
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Alta Valle Intelvi, 25-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Grandi Marcello

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER IL
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Alta Valle Intelvi, 25-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Lissidini Pierangelo

COMUNE DI ALTA VALLE INTELVI (CO)

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MARZO 2019

MUNICIPIO DI RAMPONIO VERNA

INTERVENTO

(EX ART. 39 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 3 DELL'O.D.G. "CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E PER IL TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019".

Sig. Sindaco,

anche nel caso di specie, pur non avendo alcunché da eccepire sull'IMU (il cui gettito è sfortunatamente "trattenuto" in buona parte dallo Stato), sono costretto ancora ad evidenziare la disparità di compartecipazione alla spesa pubblica proprio sull'imposizione relativa alla TASI poiché, i cittadini di Pello proprio coloro che Lei ha amministrato per anni risultano addirittura strangolati dalla morsa derivante dall'aliquota a loro applicata. I cittadini di Pello infatti con il 2,8, 1,5, 1,5 e l'1,5 ‰ riferito alle quattro categorie di cespiti esborsano quasi il doppio di tutti gli altri cittadini del nostro comune e ciò è non moralmente accettabile.

Ciò premesso La invito a riconsiderare le aliquote TASI dell'ex comune di Pello allineandole in basso per equipararle al resto della popolazione.

TASI

LANZO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	1 ‰
	altri fabbricati	1 ‰
	aree fabbricabili	1 ‰
	fabbric. rurali e uso strumentale	1 ‰

PELLIO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	2,8 ‰
	altri fabbricati	1,5 ‰
	aree fabbricabili	1,5 ‰
	fabbric. rurali e uso strumentale	1,5 ‰

RAMPONIO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	1 ‰
	altri fabbricati	1 ‰
	aree fabbricabili	1 ‰
	fabbric. rurali e uso strumentale	1 ‰

IMU

LANZO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	4 ‰
	immobili uso produttivo cat. D	9 ‰
	altri fabbricati ed aree fabbricabili	9,6 ‰

PELLIO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	4 ‰
	immobili uso produttivo cat. D	8,8 ‰
	altri fabbricati ed aree fabbricabili	8,8 ‰

RAMPONIO	abitazione principale (cat. A1/A8/A9)	5 ‰
	altri fabbricati ed aree fabbricabili	9,3 ‰

Alta Valle Intelvi, 30 marzo 2019


Claudio Nati
Consigliere Comunale

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Grandi Marcello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manfreda Dott.ssa Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 12 APR. 2019 e vi rimarrà per giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Alta Valle Intelvi, 12 APR. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manfreda Dott.ssa Maria Antonietta

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Alta Valle Intelvi, 12 APR. 2019



SEGRETARIO COMUNALE
Manfreda Dott.ssa Maria Antonietta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il - 8 MAG. 2019

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manfreda Dott.ssa Maria Antonietta